



TRIBUNALE FEDERALE DI ACISPORT

SENTENZA N. 22\2023

Il Tribunale Federale, composto dal Pres. Salvatore Giacchetti (Presidente), dal Cons. Luigi Massimiliano Tarantino (Componente), Cons. Claudio Guerrini (Componente) e dal Cons. Achille Sinatra, riunitosi in videoconferenza mediante applicazione Meet di Google il giorno 19 settembre 2023, ha emesso la seguente

SENTENZA

nei confronti del licenziato Loddo Ignazio licenza di concorrente-conduttore n. 240704.

FATTO

1. - La Procura Federale di Acisport, con atto di deferimento del 22.6.2023 nel procedimento n. 16\23, espone quanto segue.

Nel corso del procedimento n. 2\23, la Procura Federale di Acisport aveva richiesto al sig. Loddo Ignazio di rendere chiarimenti circa i fatti relativi a quel fascicolo; in particolare, gli era stato richiesto

di rendere noto il nominativo di altro licenziato con cui il Loddo aveva avuto una conversazione



Automobile Club d'Italia
SPORT

pubblica su di un noto canale di comunicazione sociale, e che si firmava con uno pseudonimo.

Il Licenziato, tuttavia –a dire del requirente-, aveva tenuto in non cale la richiesta, e non aveva reso alla Procura gli elementi istruttori richiesti.

In assenza di tali elementi, il procedimento era stato archiviato.

Nel corso del procedimento adesso in decisione il Requirente ha richiesto al Loddo di controdedurre,

e il licenziato, con nota del 16.6.2023, ha dichiarato di non avere letto la richiesta di chiarimenti inviategli per e-mail nell'ambito del deferimento n. 2\23.

2. - Con il deferimento oggi in esame la Procura ascrive la su descritta condotta omissiva alla violazione dell'art. 8.7 del Regolamento Sportivo Nazionale, che sanziona la mancata collaborazione dei licenziati con gli Organi federali, ed ha richiesto che all'incolpato sia applicata la sanzione dell'ammenda di euro 260,00.

3. - Nel corso dell'udienza del 19.9.2023 nessuno è comparso per l'incolpato; udito il Sostituto Procuratore Federale Avv. Marfisa Luciani, che ha insistito nelle formulate richieste, il giudizio è stato posto in decisione.



Automobile Club d'Italia
SPORT

DIRITTO

1. – Ritene il Collegio che il licenziato debba essere riconosciuto responsabile dell'incolpazione ascrittagli.

2. – La norma di cui il Requirente assume la violazione da parte del Loddo recita: "8.7 - OBBLIGO DI COLLABORAZIONE - Tutti i soggetti di diritto sportivo sono tenuti a testimoniare, se richiesti, e ad agevolare il compito della Giustizia Sportiva nel corso dei procedimenti.

La mancata comparizione senza giustificato e comprovato motivo comporterà il deferimento secondo le norme federali."

Si tratta, all'evidenza, di una disposizione che appresta una fondamentale tutela all'amministrazione

della giustizia sportiva federale, in quanto è volta ad agevolare la raccolta delle prove dirette (testimonianze) dei fatti svoltisi in occasione delle manifestazioni.

Una lettura della norma adeguata agli attuali metodi di comunicazione elettronica consente di non limitare il contributo richiesto ai licenziati ai soli fatti materiali accaduti sui campi di gara o in prossimità di essi; ma legittima certamente l'estensione a "fatti" che, pur verificatisi nella c.d. realtà



Automobile Club d'Italia
SPORT

virtuale (qui: una conversazione su un c.d. social media a margine di un evento connesso con l'attività

sportiva), hanno la medesima materialità di quelli, astrattamente costituenti illecito sportivo o addirittura civile o penale, che possano essere commessi mediante sistemi più tradizionali (ad esempio, la stampa periodica).

3. - Va per completezza evidenziato che la tutela in questione ha natura certamente anticipata e riguarda un illecito c.d. di pericolo, in quanto la norma non sanziona il comportamento non collaborativo che abbia creato intralcio al fluire del procedimento; ma sanziona invece l'omissione in sé considerata, quale che sia, poi, l'esito del procedimento.

Questa considerazione è formulata dal Collegio in quanto, a fronte della conclusione del Requirente

secondo cui l'omissione del Loddo aveva condotto all'archiviazione del procedimento n. 2\23,

l'incolpato, nella sua comunicazione del 16.6.2023, aveva affermato non soltanto di non avere tenuto

in considerazione alcuna la richiesta istruttoria, ma anche di non conoscere l'identità del soggetto del

quale la Procura gli aveva richiesto notizie.



Automobile Club d'Italia

SPORT

Ritiene il Collegio che la violazione dell'art. 8.7 sia integrata già dal solo fatto omissivo (qui ammesso

dal Loddo), e che gli effetti pregiudizievoli per l'esito del procedimento non siano elementi necessari

ad integrare la fattispecie illecita.

4. - In punto di quantificazione della sanzione, ritiene il Collegio che quanto appena evidenziato renda

congrua la richiesta della Procura di ammenda per euro 260,00, ossia di applicazione del minimo

edittole di cui all'art. 227.4 del RNS, avendo il licenziato tenuto un comportamento scorretto nei

confronti di un Organo federale.

PQM

Il Tribunale Federale dichiara il licenziato Ignazio Loddo (lic. 240704) responsabile della

incolpazione ascritta e gli applica l'ammenda di €260,00.

Così deciso, in videoconferenza, il 19 settembre 2023.

Il Relatore

Il Presidente

Cons. Achille Sinatra

Pres. Salvatore Giacchetti

